AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE

Art. 10

La perdita accertata su ciascuna operazione effettuata con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge e' addebitata nella misura del cinquanta per cento della perdita stessa al Tesoro a scomputo del debito capitale per prestiti concessi alle rispettive Sezioni di credito industriale.

Versione in vigore dal 30 maggio 1950, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare
Estremi	Legge 9 maggio 1950, n. 261
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-di-nuovi-finanziamenti-per-l-industrializzazione-dell/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it